

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' (delibera C.P. n. 198 del 22/12/2009 e delibera C.P. n. 2 del 8/1/2010)

ART. 1 Istituzione e finalità

1. Per le finalità stabilite dallo Statuto della Provincia di Lucca e per l'effettiva attuazione del principio di parità, sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione provinciale per le Pari Opportunità tra donna e uomo.
2. La Commissione opera con la finalità di dare espressione alla differenza di genere, di promuovere e sostenere le pari opportunità nei vari ambiti della vita sociale, politica, economica e culturale della Provincia e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
3. La Commissione ha sede presso il Consiglio provinciale. Esercita le sue funzioni in piena autonomia. E' organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta,

ART. 2 Rapporti con enti ed organismi interni ed esterni

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con:
 - la Commissione regionale per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio regionale;
 - le Commissioni per le Pari Opportunità istituite nelle altre Province toscane;
 - la Consigliera di Parità della Provincia;
 - gli altri organismi di parità dell'Ente;
 - le Commissioni Pari Opportunità comunali del territorio;
 - le donne elette nelle istituzioni, per le quali si pone come punto di riferimento;
 - i movimenti e le associazioni femminili della Provincia;
 - gli Istituti di Ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

ART. 3 Obiettivi

La Commissione persegue gli obiettivi di:

- valorizzare il punto di vista femminile e porre al centro della politica la soggettività femminile (Mainstreaming);
- dare poteri e responsabilità alle donne e potenziare la soggettività femminile (Empowerment);
- lavorare in rete fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro (Networking).

Art. 4 Compiti

1. La Commissione promuove l'ottica di genere nelle attività e nella programmazione della Provincia. Ha il compito di elaborare e formulare proposte alla Giunta e al Consiglio

provinciali. Promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza provinciale.

2. Esprime parere sugli atti di programmazione generale e settoriale della Provincia, come Bilancio di Previsione, Piano Territoriale di Coordinamento, Piani annuali di sviluppo territoriale e settoriale, in riferimento alle competenze dell'Ente di cui al comma 2 dell'art. 4 dello Statuto i pareri sono votati a maggioranza delle componenti.
3. Deve essere consultata preventivamente su atti programmatici aventi ad oggetto la Formazione professionale, il mercato del lavoro, le iniziative per il conseguimento delle pari opportunità uomo donna.
4. Le proposte sulle quali esprimere parere ai sensi dei comma 2 e 3 del presente articolo, e qualunque altro parere la Commissione sia chiamata ad esprimere sono trasmesse alla Commissione dal/dalla Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, con l'assegnazione di un termine per pronunciarsi. Trascorso tale tempo senza che la Commissione si sia espressa, tale inadempienza è da considerarsi come volontà di non esprimersi e l'iter della pratica proseguirà normalmente.
5. La Commissione ha altresì il compito di promuovere interventi ed attività in ordine alla:
 - realizzazione delle indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale;
 - raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche, di cui al punto precedente, e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
 - qualificazione della presenza femminile nel mondo del lavoro, in tutte le articolazioni della vita sociale, politica, culturale ed economica della Provincia.
6. Crea una rete di collaborazione con l'associazionismo femminile allo scopo di promuovere scambi di esperienza.
7. La Commissione cura la pubblicazione di materiale informativo e di comunicazione per diffondere la sua attività e le iniziative riguardanti la realizzazione delle pari opportunità.

Art. 5 Costituzione, composizione e durata del mandato

1. La Commissione è composta da venti donne, elette con voto segreto e limitato proporzionale al rapporto numerico esistente nel Consiglio stesso tra maggioranza e opposizione. La scelta delle componenti avviene tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico in riferimento ai compiti della Commissione.
2. Il/la Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dal suo insediamento pubblica un avviso per la presentazione delle candidature, fissandone il termine in trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Le candidature dovranno essere corredate da curriculum e potranno essere presentate da organizzazioni politiche e sociali, associazioni femminili, organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle cooperative, associazioni di volontariato. E' possibile altresì la candidatura di singole personalità, purché aventi i requisiti richiesti.
3. Il/la Presidente del Consiglio raccoglie le candidature pervenute in un elenco da sottoporre al Consiglio per il procedimento di elezione. La composizione è deliberata dal Consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività territoriale e generazionale e delle peculiarità professionali, culturali ed economiche.
4. Fanno parte della Commissione, ma senza diritto di voto, la Consiglieria di Parità provinciale nominata dal Ministero del Lavoro e le elette nel Consiglio provinciale. L'Assessore alle Pari Opportunità è invitata/o permanente alle riunioni della Commissione.
5. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio che l'ha eletta ed esercita le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione della nuova Commissione.

Art. 6 Insediamento ed elezione della Presidente e delle vice Presidenti

1. La prima riunione della Commissione per le Pari Opportunità è convocata e presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dalla sua costituzione.
In questa riunione sono elette con votazione separata ed a scrutinio segreto, la Presidente e le due vice Presidenti.
2. Risulta Presidente chi ha riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. Successivamente la Commissione procede alla elezione di due vice Presidenti, con un'unica votazione e con voto limitato ad un nominativo. Risultano elette coloro che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, la più anziana.

Art. 7 Ufficio di Presidenza. Attribuzioni della Presidente e delle vice Presidenti

1. La Presidente e le vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. La Presidente ha la rappresentanza della Commissione e ne coordina tutte le attività.
3. In caso di assenza e/o di impedimento, la Presidente è sostituita da una Vice, alternativamente, partendo da quella che ha ottenuto più voti e, in caso di parità, da quella di età maggiore.
4. La Presidente può proporre alla Commissione di affidare compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della Commissione stessa in relazione alle competenze delle stesse. La Vice Presidente designata ha la facoltà di delegare, di concerto con la Presidente, un'altra componente della Commissione a rappresentarla.
5. L'Ufficio di Presidenza si occupa di organizzare i lavori della commissione e dei gruppi di lavoro e di mantenere i rapporti con l'Amministrazione provinciale.

Art. 8 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è convocata e presieduta dalla Presidente.
2. Quando a richiederlo è almeno un quinto delle componenti la Commissione, la Presidente è tenuta a convocarla, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Lucca. La Commissione potrà decidere di riunirsi in sedi decentrate quando lo richiedano particolari circostanze o argomenti.
4. La convocazione avviene mediante l'invio alle componenti dell'ordine del giorno dei lavori, che tenga conto anche delle proposte della Commissione espresse nel corso delle riunioni precedenti. La spedizione deve avvenire non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve avvenire come minimo ventiquattro ore prima. La convocazione deve prevedere anche la seduta di seconda convocazione, da tenersi ad almeno ventiquattro ore da quella fissata per la prima.
5. Le decisioni sono prese con voto palese, salvo sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali la Commissione decida di procedere con voto segreto.
6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti.
7. Nell'ipotesi di mancanza del numero legale, la Presidente dichiara deserta la seduta e l'aggiorna per il giorno e l'ora già indicate per la seconda convocazione, dandone immediata comunicazione alle presenti. La Segreteria provvede ad avvisare le assenti con qualsiasi mezzo utile.
8. In seconda convocazione l'adunanza è valida, purché intervengano minimo sette componenti e le votazioni sono adottate a maggioranza, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del

presente Regolamento.

9. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare componenti la Giunta e il Consiglio Provinciale ed esperti di settore.
10. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni.
11. A cura della Segreteria della Commissione si procede alla verbalizzazione degli interventi e delle decisioni assunte durante la seduta, in modo succinto e fedele. Qualora una componente voglia far risultare a verbale una propria dichiarazione testuale è tenuta a dettarla o a fornire il testo scritto. Il verbale della seduta, è sottoposto ad approvazione nella riunione successiva e quindi firmato dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

Art. 9 Assenza, decadenza e sostituzione delle componenti

1. L'impossibilità a partecipare ad una riunione deve essere giustificata alla Presidente o alla Segreteria di Commissione; ai fini di tale comunicazione, in particolari casi d'urgenza la componente può comunicare anche oralmente alla Presidente della Commissione i motivi dell'assenza. Eccezionalmente la giustificazione potrà avvenire anche in un momento successivo.
2. In caso di mancata comunicazione la componente è considerata ingiustificata. Il/la Segretario/a annota le assenze giustificate ed ingiustificate delle componenti, segnalando alla Presidente della Commissione e al/alla Presidente del Consiglio i casi di ingiustificata assenza e presentando agli stessi apposito riepilogo annuale. Alla componente che risulti assente alle sedute della Commissione per tre volte consecutive senza giustificazione ed al/alla Presidente del Consiglio provinciale, la Presidente della Commissione comunica l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi di regolamento. La componente ha la completa facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori, al fine di mettere in condizione il Consiglio di escludere che le assenze dalle sedute siano motivate da un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati, rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico. Il termine di tale comunicazione scritta non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine il Consiglio esamina l'ipotesi di decadenza e delibera in proposito a maggioranza.
3. Il Consiglio delibera sulla decadenza dalla carica di componente ed in caso positivo, provvede alla sua sostituzione¹.

Art. 10 Programma di attività e relazione

1. La Commissione propone al/alla Presidente della Giunta Provinciale e al/alla Presidente del Consiglio un programma annuale di attività, accompagnato dalla relativa previsione dei costi, in tempo utile per l'inserimento nella proposta di Bilancio di Previsione dell'Ente.
2. La Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sulla attività svolta al/alla Presidente della Giunta provinciale e al/alla Presidente del Consiglio. Quest'ultimo ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame in Consiglio.

¹ Comma modificato con delibera C.P. n. 6 del 8/1/2010

ART. 11 Oneri finanziari

1. Alla Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di carica mensile lorda pari all' 8 % dell'indennità mensile lorda percepita da un Assessore. A ciascuna componente, con esclusione della Presidente, è riconosciuto un gettone di presenza lordo pari al 40 % del gettone lordo di presenza percepito da un Consigliere provinciale. Per la partecipazione a ciascuna seduta di Commissione regolarmente convocata, alle sedute dei gruppi di lavoro e dell'ufficio di Presidenza, alle riunioni con il Consiglio provinciale e con le Commissioni consiliari ed alle altre riunioni necessarie per lo svolgimento dell'attività ordinaria, alle componenti della Commissione sono rimborsate, le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede di riunione con partenza dalle proprie abitazioni, previa presentazione di adeguata documentazione.
2. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio provinciale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal/dalla Dirigente responsabile del Centro di Costo. Per le liquidazioni relative alle indennità e gettoni provvede il/la Dirigente del Centro di costo, previo controllo della documentazione necessaria.
3. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di Segreteria, sono garantiti personale provinciale e strumenti adeguati. Gli uffici provinciali sono tenuti a fornire collaborazione alla Commissione per la propria attività istituzionale.

ART. 12 Tutela della riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.